

# Comune di POZZOMAGGIORE

Provincia di Sassari

## **Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)**

### **Tassa Servizi Indivisibili (TASI)**

#### **Art. 1.**

##### **Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Pozzomaggiore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 2.**

##### **Unità immobiliari possedute da anziani e disabili**

Ai fini della TASI si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

#### **Art. 3.**

##### **Soggetti passivi**

Soggetto passivo ai fini della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari e aree fabbricabili.

A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la residenza e la dimora abituale.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo

relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso.

#### **Art. 4. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni**

Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (limitatamente a quelle accatastate esclusivamente in cat. A1, A8 e A9, stante l'esenzione per le restanti categorie),
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non pensionati.

#### **Art. 5. Determinazione dei valori venali per le aree edificabili**

La base imponibile delle aree edificabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504;

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori medi venali non limita il potere accertativo del Comune

#### **Art. 6. Immobili inagibili ed inabitabili ed unità collabenti**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e deve essere dimostrata con idonea documentazione da allegare alla dichiarazione prevista per legge.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o miglioramento.

La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Per i fabbricati che risultano censiti all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile, in presenza di capacità edificatoria è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile

#### **Art. 7. Funzionario responsabile**

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 8. Versamenti minimi**

Il versamento non è dovuto qualora l'importo dell'imposta dovuta sia uguale o inferiore a 5,00 euro.

Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno dal soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 9. Individuazione dei servizi indivisibili**

La TASI è diretta alla copertura dei costi a carico del bilancio comunale dei seguenti servizi indivisibili, di seguito elencati:

- a. illuminazione pubblica;

- b. servizi cimiteriali;
- c. viabilità e circolazione stradale;
- d. parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
- e. servizi di protezione civile;
- f. urbanistica e gestione del territorio.

I costi sono individuati nella deliberazione consiliare di determinazione delle tariffe TASI, così come la percentuale di copertura che il gettito TASI, alle percentuali delle tariffe individuate, garantirà rispetto ai costi dei servizi di che trattasi.

#### **Art. 10. Dichiarazione**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o della detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 11. Accertamento**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate all'art.1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 12. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la ripartizione/dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, adottando di regola il seguente schema:

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo rate mensili</b>
Per debiti da € 100 fino a € 500,00	<b>5</b>
Per debiti da € 501 fino a € 1.000,00	<b>10</b>
Per debiti superiori a € 1.001,00	<b>15</b>

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di dilazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 13. Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva è effettuato mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 302/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

#### **Art. 14. Rimborsi**

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere adottato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori a 12,00 euro.

#### **Art. 15. Interpello del contribuente**

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

#### **Art. 16. Pubblicità del regolamento e degli atti**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione dello stesso, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune e trasmessa al Ministero delle Finanze entro i termini previsti per legge, ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

#### **Art. 17. Entrata in vigore del Regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal primo gennaio 2019.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni previste da leggi e norme in materia.